



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Il cliente nel ricorso espone quanto segue:

- nel mese di febbraio 2015 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2019 dopo il pagamento di n. 48 rate su 120 complessive;
- ai sensi dell'art. 125 *sexies* del Tub, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
- ai sensi dell'art. 127, comma 1, del Tub, tale norma può essere derogata solo in senso più favorevole al cliente;
- a fronte dell'estinzione anticipata l'intermediario non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 1.329,05 quale proporzione calcolata secondo il sistema del "*pro rata temporis*" delle spese pagate (esclusi gli oneri erariali e le spese per comunicazioni)



periodiche), oltre interessi dalla data di liquidazione del prestito a quella del versamento del rimborso, cui vanno aggiunte le spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- il cliente ha stipulato il finanziamento n. ***309 (ex ***633), da rimborsare in 120 rate mensili, estinto in data 28/02/2019;
- tutti i costi e le commissioni dovuti alla cliente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare;
- sono *upfront* e dunque non rimborsabili le “*commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*”;
- sono altresì *upfront* le “*provvigioni all’intermediario del credito*”. Peraltro il contratto e la “*legenda esplicativa*” allegata al Modulo SECCI definiscono chiaramente gli intermediari che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Inoltre la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario ex art. 106 TUB, è espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM;
- l’accordo distributivo, ove intervenuto, circoscrive l’attività dello stesso intermediario ex art. 106 TUB ad attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva;
- l’eventuale odierna assenza nel registro del soggetto collocatore non è sinonimo di inabilitazione al collocamento ma semplicemente di cessazione della propria attività e contestuale cancellazione dal registro in applicazione della normativa di riferimento.
- La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11.09.2019 – causa C-383/18 - non potrebbe mai avere “*efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale)*”, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)”;
- l’esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento;
- in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
- i principi posti dalla sentenza *Lexitor* non potrebbero comunque trasfondersi retroattivamente nell’interpretazione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB e non potrebbero applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della sua pubblicazione, e a tale data addirittura già estinti, come nel caso di specie.

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Le parti producono un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di 48 rate su 120 complessive. Il cliente non ha prodotto la liberatoria ma l’intermediario conferma espressamente l’avvenuta estinzione del finanziamento in data 28.02.2019.

Sia nel modulo SECCI, che in contratto, vi è evidenza dell’intervento di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.353,42	Tasso di interesse annuale	12,08%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	293,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,48%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. mandataria perfez. finanziamento a)				703,20	Upfront	41,48%	291,70		291,70
Comm. mandataria gestione finanziamento b)				703,20	Recurring	60,00%	421,92	421,92	0,00
Provvigioni intermediario c)				808,68	Upfront	41,48%	335,46		335,46
									627,16

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo, come sopra calcolato, da arrotondare ad € 627,00, non coincide con la somma richiesta (€ 1.329,05), poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci e non ha detratto il rimborso della commissione per la gestione finanziamento (€ 421,92) di cui vi è evidenza in conteggio estintivo.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 627,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della

procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA